



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

24.10.2011

B7-0539/2011

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

presentata a norma dell'articolo 212 del regolamento

Inserimento di un nuovo articolo 197 bis/Modifica dell'articolo 203 bis
(Attuazione del regolamento riguardante l'iniziativa europea dei cittadini)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure

RE\881587IT.doc

PE472.736v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

Motivazione generale

Il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini sarà applicabile a decorrere dal 1° aprile 2012. L'articolo 11 sull'audizione pubblica dispone quanto segue: "Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), ed entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli organizzatori hanno l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica. La Commissione e il Parlamento europeo garantiscono che l'audizione sia organizzata presso il Parlamento europeo, se del caso con le altre istituzioni e organismi dell'Unione che intendono partecipare, e che la Commissione sia rappresentata a un livello appropriato." Si ritiene pertanto opportuno modificare il regolamento interno del Parlamento europeo affinché siano adottate le necessarie disposizioni nel momento in cui il regolamento 211/2011 sarà d'applicazione.

Inserimento di un nuovo articolo 197 bis – Attuazione del regolamento riguardante l'iniziativa europea dei cittadini

Emendamento 1

**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 197 bis (nuovo)**

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 197 bis

***Audizione pubblica relativa a
un'iniziativa dei cittadini***

1. Quando la Commissione pubblica sul registro un'iniziativa dei cittadini conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n.211/2011¹, l'iniziativa è iscritta all'ordine del giorno della successiva riunione della Conferenza dei presidenti di commissione. Il presidente della Conferenza, previa consultazione della stessa, designa la commissione responsabile dell'organizzazione dell'audizione pubblica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n.211/2011.

L'articolo 23, paragrafo 9, non si applica

a tali audizioni.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50, la procedura delle commissioni associate si applica mutatis mutandis.

2. La commissione responsabile avvia dei contatti con la Commissione europea e, se del caso, con altre istituzioni e organismi dell'Unione, e verifica che sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n.211/2011.

3. La commissione responsabile organizza, entro tre mesi a decorrere dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n.211/2011, un'audizione pubblica nel Parlamento europeo, se del caso di concerto con le altre istituzioni e organismi dell'Unione che intendono partecipare. La commissione responsabile provvede affinché la Commissione sia rappresentata a un livello appropriato.

4. La commissione responsabile invita gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini, o una delegazione rappresentativa degli stessi, a presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica.

Or. fr

Motivazione

È opportuno inserire le disposizioni relative alle audizioni al titolo VII, capitolo 2, in quanto si tratta di un aspetto del funzionamento delle commissioni.

Modifica dell'articolo 203 bis – Attuazione del regolamento riguardante l'iniziativa europea dei cittadini

Emendamento 2

**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 203 bis**

Testo in vigore

Articolo 203 bis

Iniziativa dei cittadini

Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, la commissione per le petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi.

Emendamento

Articolo 203 bis

Iniziativa dei cittadini

Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea **e conformemente al regolamento (UE) n.211/2011¹**, la commissione per le petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi.

Le iniziative dei cittadini che sono registrate conformemente al regolamento (UE) n.211/2011, ma che non possono essere presentate alla Commissione conformemente all'articolo 9 del regolamento perché non sono state rispettate tutte le procedure e le condizioni pertinenti previste, possono essere esaminate dalla commissione per le petizioni se questa lo ritiene necessario. Gli articoli 201, 202 e 203 si applicano mutatis mutandis.

¹ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

Or. fr

Motivazione

Alla luce della sua particolare esperienza in questo settore, è opportuno autorizzare la commissione per le petizioni a dare un seguito politico alle iniziative che lo meritano ma che non hanno potuto ottenerlo.